



Prot. n. 58/2020

Venezia, 5 maggio 2020

Gentile Cliente

ORDINANZA N. 46 DEL 4 MAGGIO 2020

Si allegano gli articoli che differiscono dai contenuti dell'ordinanza n. 44.

Spostamenti nel territorio regionale (MODIFICATO)

Le visite a congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale se riguardanti il coniuge, il partner convivente, il partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge) **nonché le eventuali altre persone indicate nei chiarimenti pubblicati nel sito della Regione.**

Gli spostamenti sono possibili mediante utilizzo di un mezzo di trasporto anche da parte di più conviventi.

Sono ammessi gli spostamenti per gli acquisti di beni e servizi di cui sia ammessa la vendita e la prestazione, anche al di fuori del comune di residenza (es. alimentari, ferramenta, autolavaggi e ogni altra attività economica di cui sia ammesso lo svolgimento).

Accesso ai locali di attività economiche (NUOVO)

E' consentito l'accesso ai locali di qualsiasi attività, comprese quelle sospese, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Mercati e commercio senza posto fisso (MODIFICATO)

I mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, aventi ad oggetto generi alimentari, **vestiti e scarpe per bambini, libri, cartoleria e piante e fiori**, sono ammessi ove svolti in conformità a piani adottati dal sindaco che stabiliscano le seguenti condizioni:

- a) nel caso di mercati all'aperto, adozione di perimetrazione;
- b) varchi di accesso separati da quelli di uscita;
- c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso ed uscita;
- d) rispetto delle disposizioni di cui all'allegato n. 1.

Vendita di cibo da asporto (MODIFICATO)

È consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita sarà effettuata garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti avvengano dilazionati nel tempo e, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e, nell'eventuale locale interno, consentendo la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e permettendo uno stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto; è ammesso l'acquisto di cibo, rimanendo all'interno del veicolo, presso le strutture dedicate, senza uscita di passeggeri.

N.B. NON E' PIU' NECESSARIA L'ORDINAZIONE ON LINE O TELEFONICA

VENEZIA-S.Marco4039-0415227157 • LIDO-Via Corfù 8-0412760847 • MESTRE- Viale Ancona 9-0415315667
• MIRANO-Via Firenze 12-0415785511 • NOALE-Via Ca'Matta 4-0415800655

Sede legale: Venezia 30172, Mestre Viale Ancona 9 Pec: confcommercioveneziasrl@pec.it

R.I- CF- P.iva-04511480271 Registro imprese di Venezia N. Rea VE 422633-Cap. Soc. € 60.000,00 i.v.-Cod. Dest. P62QHVQ



Vendita in forma ambulante (MODIFICATO)

La vendita in forma ambulante si svolge nel rispetto delle disposizioni comunali e dell'obbligo di distanziamento di m. 1 e con utilizzo di mascherina o copertura di naso e bocca e guanti o liquido igienizzante da parte di venditori e acquirenti.

Mensa per lavoratori (NUOVO)

In attuazione della lett. aa) dell'art. 1, DPCM 26.4.2020, è consentita l'effettuazione, previo apposito contratto, di attività di mensa per addetti di una o più imprese, presso esercizi chiusi al pubblico. Possono essere ammessi solo i lavoratori nominativamente indicati dal rispettivo datore di lavoro e nel rispetto dell'orario predeterminato, suddiviso in turni. Devono essere rispettati il distanziamento di almeno m. 1 e le norme igienico sanitarie. In caso di presenza di addetti di più imprese, deve essere garantito l'uso di sale separate tra addetti di imprese distinte. Tra un turno e il successivo devono essere effettuate arieggiatura e sanificazione dei locali, in particolare per quanto riguarda i bagni, senza permanenza di persone in attesa all'interno o all'esterno del locale. Il personale di sala deve utilizzare la mascherina e cambiare i guanti tra i turni. Se possibile, entrata e uscita devono essere separate. L'esercente dà comunicazione preventiva del servizio al comune.

Ospitalità (NUOVO)

È ammessa l'ospitalità presso strutture autorizzate il cui esercizio è sospeso, se rivolta ad operatori della sanità o addetti comunque allo svolgimento di attività connesse all'emergenza.

Aree verdi e naturali (MODIFICATO)

E' ammessa l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali pubbliche e private, ivi comprese le aree turistiche, incluse le aree in concessione e di pertinenza, quali le spiagge.

Attività di addestramento animali (NUOVO)

E' consentita l'attività di allevamento e addestramento di animali anche presso i centri di addestramento, assicurando il rispetto della distanza di sicurezza tra persone di un metro. Sono consentite le attività di agility dog per riabilitazione.

Controlla sempre il sito www.confcommercioveneziaterraferma.it

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Tiziana Molinari